

Cinguettii pro legge 194 in attesa della Consulta

ABORTO • Il ricorso sulla base di una sentenza Ue

Eleonora Martini

Nel mondo cinguettante di *Twitter* fanno notizia le adesioni di Giuliano Pisapia, Nichi Vendola, Emma Bonino, Roberto Saviano, Antonio Di Pietro e chissà quanti altri nel lasso di tempo che questo giornale impiegherà fino all'edicola. Le migliaia di persone che componendo l'hashtag #save194 hanno aderito alla campagna *on line* in difesa della legge sull'aborto, messa stavolta in pericolo da un'imminente pronunciamento della Corte costituzionale, sono comunque solo una piccola rappresentazione di una società molto più avanzata e consapevole di quanto sperano le gerarchie vaticane e i movimenti pro-life che da tempo, non solo in Italia, hanno dichiarato una guerra generalizzata ai diritti di autodeterminazione. Non solo delle donne.

Stavolta a tentare l'af-fondo contro la legge 194 è stato un giudice di Spoleto cui è capitato tra le mani il caso di una ragazza minorene che intendeva abortire senza veder coinvolti i propri genitori. Un caso come tanti, solo che stavolta l'uomo di legge ha pensato bene di chiamare in causa la Consulta aggrappandosi a una sentenza della Corte di giustizia di Strasburgo, emessa il 18 ottobre 2011, che vieta di brevettare i risultati delle ricerche compiute sulle cellule staminali embrionali. È bastato un passaggio particolarmente delicato e complesso della sentenza europea sul concetto di «embrione umano» per consentire al giudice spoletino di bloccare la pratica della ragazzina (di cui si sono perse le tracce) e rinviare gli atti alla Corte costituzionale, che si riunirà mercoledì della

prossima settimana. Dovrà esprimersi sull'articolo 4 della 194, quello che stabilisce la possibilità di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza entro i primi novanta giorni nel caso in cui la donna, anche in relazione alle sue condizioni di salute, economiche, sociali e familiari, corra un serio pericolo per la sua salute psicofisica.

Vale la pena ripercorrerla nei particolari, questa storia. A cominciare dalla ragazzina di Spoleto la cui condizione esistenziale, a detta dei servizi che avevano dato parere positivo alla sua richiesta di abortire, rientrava perfettamente nella casistica di legge. Il 27 dicembre 2011 la giovane, alla sesta settimana di gravidanza, si presenta con il fidanzatino al consultorio familiare della Asl 3 della piccola città umbra. È «matura e cosciente», «contenuta nelle sue esternazioni», come si legge nella relazione dei servizi sociali, e manifesta «chiarezza e determinazione» nella sua scelta, perché «non si ritiene in grado di crescere un figlio né è disposta ad accogliere un evento che non solo interferirebbe con i suoi progetti di crescita e di vita ma rappresenterebbe un profondo stravolgimento esistenziale». Occorre però il parere di un giudice tutelare del tribunale dei minori, a cui i servizi si rivolgono il 30 dicembre dopo un ulteriore colloquio con la giovane. Bastano tre giorni al magistrato competente per sospendere il procedimento in corso – è il 3 gennaio 2012 – e porre alla Consulta una questione di legittimità costituzionale sulla norma chiave della legge 194.

«La relazione del giudice spoletino si fonda su un'interpretazione infondata della sentenza di Strasburgo –

spiega l'avvocato Filomena Gallo, segretario dell'associazione Luca Coscioni – emessa per impedire la brevettabilità e dunque lo sfruttamento economico della ricerca sugli embrioni umani. Proprio per assicurare un'ampia tutela in questo senso, i giudici europei hanno esteso il concetto di "embrione umano" fino ad identificarlo con l'"ovocita attivato", ossia l'ovulo fecondato o dallo spermatozoo o per partenogenesi (caso raro di riproduzione in cui lo sviluppo parziale dell'ovulo avviene senza che sia stato fecondato)». Insomma, spiega Gallo, una decisione che non ha valore generale ma solo riferita alla brevettabilità. «Il giudice italiano, invece, utilizza la definizione di embrione a suo uso e consumo ideologico, effettuando una forzatura giuridica e interpretativa inaudita per attaccare la legge 194 ma anche la fecondazione assistita». Anche perché, continua l'avvocato Gallo, «nel nostro ordinamento l'embrione non è configurato come soggetto di tutela; come si evince dall'articolo 1 del codice civile. È la nascita che dà titolarità ai diritti». Inoltre, ricorda ancora il segretario dell'associazione Luca Coscioni, «la Corte costituzionale ha già ribadito, con la sentenza 27/75, che i diritti del concepito sono oggetto di valutazione comparativa con altri valori che hanno già rilevanza costituzionale: la maggiore tutela si dà alla donna, nel momento in cui ricorrono quei presupposti elencati nell'articolo 4 della 194».

Se la Corte costituzionale dovesse dare ragione al giudice di Spoleto che secondo Filomena Gallo «prova a creare una breccia nei diritti all'autodeterminazione con questa interpretazione fantasiosa e sconcertante», sarà un problema per tutti i paesi europei. Ma forse le cose potrebbero andare diversamente. Il relatore del procedimento alla Consulta, infatti, è il giudice Mario Rosario Morelli: un magistrato che viene dalla Corte di Cassazione, dove ha scritto una delle sentenze più illuminate e importanti degli ultimi anni, quella che nel 2008 diede il via libera al distacco delle macchine che tenevano in vita artificialmente Eluana Englaro. Nel rispetto della sua volontà.